

86. Et sia per pubblico interesse conservato nella sua pristina, et in
tutti i tempi mantenuta Dignità, e grado. Et perchò regta del-
berato che quelli che si acciano da Capello et altri, che for-
sero della casa del sermo Principe nostro non potranno entrare
nel predetto Consiglio parimenti sia prego, che l' istesso si faccia
con quelli che si acciasero con il figliuoli di sua Serenità, o come
consiglieri, o come del C. di X^c, il che anco si doverà operare con
tutti gli altri, che si acciasero da Capello per parentele sta-
mente, e non per Cugada. Con alcuno di quelli che hanno, o nel
tempo avvenire avranno voto nel medesimo C. R. in maniera che
in deas Consiglio per l'avvenire non s'abbino a trovar assieme due
che per sciaza di sangue si acciasero da Capello, non essendo
ragionevole che in un numero già ripreso vi siano parenti di qui
festa congiuntione.

Tratta dal Libro Octobonu pag. 96.

1601. 28. & ore Consagrata dal Proprio
Nicol Angelo Sianini Segretario Legista.

Circa ejecucion delle sentenze del C. di X^c.

16128. 14. & ore. in P. n. C.

Et essendo parimenti necessario venir ad alcuna riclusione del
Capitolo XV. che parla in proprio de Banditi.

Sia prego, che succedendo frequentemente, che le sentenze Crimi-
nali di Prigion, Bando, Galera, Relazion, et altro vengano in
molli modi permutate, ed alterate, con che viene facilitata la
liberazione dei Rei, ancorché per gli atroci detraumi da fuisse
le Leggi Pirine, ed Unione a pregiudizio della Giustitia con
scandalo universale, con poco decoro pubblico, e con afflimento
e senore delle fusi offese, che perciò ne vien a causare soluzioni,
rise, ed importanti scandali; sopra tutte contrarie al pacifico
viver de sudditi.

Beggia pertanto operare in tutte le parti le predette sentenze già fatte, come si facciano in avvenire ne possano esser permutate, alterate, inter-
pretate con altro senso per factis che alcuno avesse o fuisse per avere in
alcun tempo già in vita di fusa generale de Banditi, come per via di
racor